

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 4.11.2016

La Nuova Procedura Civile, 5, 2016

ADMAIORA

Editrice

Ricorso al giudice dell'esecuzione (art. 591-ter c.p.c.)

Estratto da

SPINA

La Nuova Esecuzione.


II Edizione

**Le procedure esecutive nelle riforme 2015-2016 (con schemi,
tabelle e formule).**

LNPC Libri, Milano, 2016,

ISBN:9788822827937

(volume gratuito in formato e-book)



**Delega delle operazioni di vendita ad un professionista
(art. 591-bis)**



In caso di difficoltà nel corso delle operazioni di vendita
Il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione



Il giudice provvede con decreto



Reclamo

Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso:

- il decreto del giudice;
- gli atti del professionista delegato

Il ricorso non sospende le operazioni di vendita (salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione)



Ordinanza del giudice





Reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c.¹

¹ Art. 669-terdecies - Reclamo contro i provvedimenti cautelari.

“1. Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

2. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

3. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

4. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

6. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione”.